



**DETERMINA A CONTRARRE**  
**Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

**Determinazione dirigenziale n. 87... del 1/12/2021**

**Oggetto:** Determina a contrarre per l'affidamento della gestione della centrale idroelettrica di Fontana Liri (FR) mediante procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

- l'impianto idroelettrico "Polverificio" costruito nel 1953 dalla ditta Riva, all'interno dello stabilimento militare Propellenti nel comune di Fontana Liri (FR) e alimentato dal fiume Liri, ha visto l'interruzione della produzione di energia elettrica nel 2019 a causa di lavori di bonifica di coperture in amianto e non più ripresa a causa dello stato vetusto delle infrastrutture e degli impianti;
- l'Agenzia Industrie Difesa, Ente con personalità giuridica di diritto pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa ed istituito come strumento di razionalizzazione ed ammodernamento delle Unità Industriali del Ministero della Difesa, intende verificare l'esistenza di Partner industriali interessati alla gestione tecnico amministrativa della Centrale Idroelettrica di Fontana Liri (FR), situata all'interno dello Stabilimento Militare Propellenti, gestito dalla stessa Agenzia;
- l'avvio delle eventuali procedure finalizzate all'attuazione dell'iniziativa in argomento è subordinato alla preventiva autorizzazione del Sig. Ministro della Difesa. L'affidamento in uso di aree e beni dell'Agenzia è consentito dall'articolo 3 comma 3 della Convenzione triennale tra Agenzia e Ministero siglata il 25/03/21.

**Considerato che l'eventuale partner:**

- dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnologiche, gestionali e di adeguata capacità finanziaria e imprenditoriale, e che possa assumere l'onere e il rischio legati all'investimento iniziale, i costi relativi alla gestione e alla manutenzione della centrale la concessione in gestione della centrale idroelettrica dello Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (adeguamento funzionale, esercizio, gestione e manutenzione);
- vedrà riconosciuto il proprio impegno finanziario e organizzativo attraverso la vendita di energia sul mercato per la quota eccedente il fabbisogno dell'Agenzia, per un periodo di 15 anni;
- dovrà inoltre essere disponibile a gestire in autonomia, con personale proprio, la Centrale idroelettrica, garantendo al tempo stesso piena trasparenza sulle attività svolte, formazione del personale dell'Agenzia in affiancamento a quello del Partner, trasferimento di "know how" tecnico gestionale all'Agenzia;
- dovrà essere disponibile, qualora lo Stabilimento dovesse assorbire lungo la durata del contratto una quota di energia inferiore a quella sopra indicata, alla vendita di quanto prodotto retrocedendo all'Agenzia il relativo ricavo;

**Ritenuto** pertanto necessario, nell'ambito del "Piano di rilancio e competitività" dell'Agenzia Industrie Difesa, individuare la disponibilità di un Partner industriale interessato alla gestione della Centrale Idroelettrica di Fontana Liri con l'obiettivo di rifunzionalizzare e gestire efficientemente un importante "asset" di produzione energetica garantendo il necessario approvvigionamento energetico allo Stabilimento Militare Propellenti, in cui è situata la centrale idroelettrica;

**Ritenuto** che sulla base delle stime condotte dall’Agenzia, l’investimento iniziale necessario alla messa in esercizio dell’impianto è dell’ordine di circa due milioni di euro;

**Visti gli articoli:**

- 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte;
- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 40, co. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “*A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici*”, nonché l’art. 52, co. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che “*... l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute...*”;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visti:**

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

**Richiamato** l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

**Dato atto altresì che:**

l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Ritenuto** pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di quello di riprendere l’attività di produzione della centrale dello Stabilimento di Fontana Liri e garantirsi l’approvvigionamento di energia elettrica necessario ai consumi dello Stabilimento nel suo complesso.
- b) l’oggetto del contratto è l’affidamento della gestione della centrale idroelettrica di Fontana Liri (FR);
- c) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
- e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

**Considerato** che il valore stimato a titolo di corrispettivo della Concessione del servizio per l’intera durata della stessa (ex art. 167 del Codice) risulta essere pari ad Euro 11.300.000,00#;

**Considerato** che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);

**Ritenuto** pertanto di affidare i servizi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs.50/2016;

**Dato** atto che l’appalto è stato registrato con CIG 9004971127;

**Verificato** il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

**Accertato** altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

## DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
- 3) di approvare l’allegato capitolato tecnico che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione dei servizi, nonché il Bando e disciplinare di gara che stabiliscono le modalità ed i requisiti che l’operatore economico deve possedere per partecipazione alla presente procedura d’appalto;
- 4) di disporre che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

- 5) di stimare il valore, a titolo di corrispettivo della Concessione del servizio per l'intera durata della stessa (ex art. 167 del Codice), in Euro 11.300.000,00#;
- 6) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 7) di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- 8) di impegnare la somma di € 800,00# quale contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione previsto dall'art. 1, co. 65 della L. 266/2005;
- 9) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa;
- 10) di stabilire che il Responsabile unico del Procedimento è il Ten Col. Massimo DECANDIA;
- 11) di stabilire che il Direttore dell'esecuzione è il Col. Raffaele ZAGARELLA;
- 12) di stabilire che l'attività di coordinamento della fase procedurale è attestata all'Ufficio Gestione del Patrimonio Infrastrutturale (UGEPI);
- 13) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [https://www.difesa.it/AID/Bandi\\_di\\_gara/Pagine/elenco.aspx](https://www.difesa.it/AID/Bandi_di_gara/Pagine/elenco.aspx) con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

**Il Capo Ufficio Contrattualistica Societaria  
e Processi di Approvvigionamento**

*Ten.Col. com Massimo DECANDIA*



**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Nicola LATORRE**



